
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

GAL LEADER SIENA s.c.r.l.
ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)

Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007 - 2013

- Asse 4 Metodo LEADER - Reg. CE n. 1698/2005.
Bando n. 8 - Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale".

SEGUONO ALLEGATI



**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005**

GAL LEADER SIENA

MISURA 124

“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale”

Bando n. 8

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2011

La Parte I del presente bando contiene le disposizioni essenziali da consultare per la presentazione della domanda di contributo

La Parte II del presente bando contiene le disposizioni procedurali per l'istruttoria delle domanda da parte del Gal Leader Siena e di Artea

PARTE I - ADEMPIMENTI TECNICI

1. CODICE E DENOMINAZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE	10
2. OBIETTIVI DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE	10
2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici	11
2.2 Finalità specifiche del Bando	11
3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA	12
4. SETTORI DI INTERVENTO	13
5. CONDIZIONI DI ACCESSO	13
5.1 Ulteriori specifiche: altre condizioni	15
6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PREVISTE	16
7. TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI	20
7.1 Ulteriori specifiche: riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento	28
8. LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	28
8.1 Ulteriori specifiche	28
8.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni	28
9 IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA/SOTTOMISURA AZIONE	29
9.1 Ulteriori specifiche	30
10. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO, TASSI , MINIMALI E MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE	30
10.1. Dotazione finanziaria del bando	30
10.2 Tassi di contribuzione	30
10.3. Minimali e massimali di contribuzione	30
11. CRITERI DI SELEZIONE	30
12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	31

PARTE II - ADEMPIMENTI PROCEDURALI

13. PROCEDURE AMMINISTRATIVE	32
13.1 Procedure per la gestione dei progetti e delle domande	33
13.2 Presa d'atto della graduatoria	34
13.3 Tempi e modi per la presentazione del progetto di cooperazione	34
13.4 Presentazione domanda di aiuto	35
13.5 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto	37
13.6 Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione	37
13.7 Fasi del procedimento	38
13.8. Altre fasi del procedimento	39
13.8.1 Anticipo	39
13.8.1 Istruttoria della richiesta di anticipo	40
13.8.2 Variante in corso d'opera	40
13.8.2.1 Richiesta di variante	40
13.8.2.2 Istruttoria della richiesta di variante	40
13.8.3 Proroga dei termini	41
13.8.3.1 Richiesta di proroga	41
13.8.3.2 Istruttoria della richiesta di proroga	41
13.9 Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa	41
13.10 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione	42
13.11 Domanda di pagamento	42
13.11.1 Istruttoria della domanda di pagamento	43
13.12 Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata	44
13.13 Istruttoria di recupero	45
14. Monitoraggio	45
15. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale	45
16. Riduzione del contributo in sede di pagamento finale	45
16.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post	45
16.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008	46
17. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti	46
18. Tutela dei dati personali e informativa sul trattamento	46
19. Comunicazioni successive	47
20. Norme finali	47

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura/sottomisura/azione	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Domanda di aiuto	"la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".
Domanda di pagamento	"la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".
Autorità di Gestione	Regione Toscana - Direzione generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze – Settore programmazione comunitaria dello sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di Enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.
Gruppo di azione locale	come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 "gruppi rappresentativi dei partner (GAL) provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato".
Strategia integrata di sviluppo locale (SISL)	come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 il GAL deve sostenere "una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente".
Assegnazione dei contributi	è effettuata mediante atto amministrativo assunto dal soggetto competente per la gestione dei sostegni previsti dal PSR 2007/13.

GLOSSARIO

FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
GAL	Gruppo d'azione locale
SISL	Strategia Integrata di Sviluppo locale
PAC	Politica agricola comune
PSN	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
PSR	Programma di sviluppo rurale
PLSR	Piano locale di sviluppo rurale

Normativa di riferimento

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999;
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001;
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02);
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07 e Documento Attuativo Regionale s.m.i.;
- SISL del Gal Leader Siena approvata con DGRT n. 393 del 18/05/2009 e s.m.i.;
- Decreto del Direttore non soggetto a controllo n. 291 del 30 dicembre 2009 "Modifica decreto n. 191 del 1 dicembre 2008 relativo all'adozione delle procedure per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) e sostituzione dell'allegato A. Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)".

PARTE I – ADEMPIMENTI TECNICI

1. CODICE E DENOMINAZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

Codice Misura: 124

Denominazione: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale (art. 20, b, iv/art. 29 Reg. (CE) 1698/2005).

2. OBIETTIVI DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

Le principali filiere zootecniche regionali hanno mostrato negli ultimi anni una serie di problemi strutturali da cui è derivata una progressiva perdita di competitività sul mercato, con conseguente indebolimento di tutti gli anelli della catena ed in particolare della base produttiva.

Ne sono di esempio le filiere del comparto latte e carne bovina e ovina, dove le problematiche economiche connesse con la trasformazione in carne, in formaggi e in prodotti derivati, si ripercuotono presso tutti gli operatori (dagli allevatori, ai trasformatori, ai commercianti); un esempio in controtendenza è rappresentato dalla produzione di carne bovina IGP dove, grazie ad una corretta strutturazione della filiera e ad accordi commerciali che interessano tutti gli operatori, connessa con le peculiarità e le garanzie proprie del marchio comunitario, si è assistito ad un progressivo recupero di potenzialità commerciali.

La crisi dell'influenza aviaria, che ha avuto un picco preoccupante nel corso del 2005, ha evidenziato la "fragilità" del sistema produttivo e della rete commerciale del settore avicolo, almeno sul territorio regionale, con la chiusura di molte aziende e pesanti ripercussioni sul mercato; appare chiaro che in questo comparto soltanto una attenta politica di coesione fra la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, mirata alla realizzazione di specifici progetti di innovazione, potrà permettere la permanenza delle aziende nel mercato avicolo nazionale e internazionale.

Il settore delle api e quello degli equini, attualmente comparti di minor importanza economica della zootecnia, rappresentano due realtà emergenti nel panorama regionale, potenzialmente in crescita sul territorio; tali potenzialità sembrano però non emergere a causa dell'attuale strutturazione frammentata delle relative filiere e pertanto appare opportuno avviare appropriati progetti di sinergia fra tutti gli operatori, mirati in particolare alla ricerca di forme di organizzazione innovative e di inedite offerte sul mercato.

Anche nel settore forestale sono frequenti le situazioni in cui la mancanza di un fattore starter, in genere dovuta al costo elevato connesso all'avvio di nuove attività e servizi, impedisce l'avvio d'iniziativa con elevato valore aggiunto (sia economico sia ambientale); questo fenomeno è evidente in particolare per quanto riguarda la sperimentazione e il collaudo in bosco di nuovi macchinari, attrezzature, sistemi di lavorazione, nonché di linee di produzione e/o commercializzazione di nuovi prodotti semilavorati o finiti.

Il settore florovivaistico, rispetto al passato, sta subendo maggiori pressioni a causa della crescente concorrenza da parte di nuovi paesi produttori (europei e non) e dello sviluppo di nuove dinamiche di mercato. Ne consegue che i florovivaisti per non perdere la propria competitività sul mercato devono impegnarsi nel mettere in atto iniziative che consentano loro di sviluppare nuovi prodotti, processi produttivi e/o tecnologie per consolidare la loro presenza sul mercato nazionale ed internazionale.

Infine il settore mangimistico locale è chiamato sempre più a confrontarsi con la richiesta crescente del mercato di prodotti di elevata qualità, basato su materie prime controllabili e tracciate lungo tutta la filiera; in particolare il settore dovrebbe rivolgersi a produzioni nel mercato del biologico e dell' "OGM free", ossia di prodotti di "nicchia" e di elevato valore aggiunto, la cui realizzazione è possibile esclusivamente tramite accordi di cooperazione su vasta scala (anche internazionali per il reperimento delle materie prime) fra tutti gli anelli della filiera. Questo orientamento attualmente rappresenta una necessità per la sopravvivenza del settore nel mercato dove dominano imprese di grosse dimensioni, spesso multinazionali.

Nel settore dell'olio di oliva è fondamentale un recupero di competitività delle principali attività, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di qualità elevata a denominazione di origine, maggiormente proiettati verso i mercati internazionali, nei quali è sempre più forte la concorrenza anche da parte dei nuovi paesi emergenti.

In questo settore le necessità di innovazione riguardano, in generale, tutte le fasi della filiera produttiva (coltivazione e raccolta, trasformazione e commercializzazione), ma in particolare le più urgenti sono riferibili soprattutto all'utilizzo dei reflui dei frantoi oleari (acque di vegetazione e sanse), nonché allo sviluppo della certificazione volontaria del materiale vegetale per la propagazione e la qualificazione delle varietà locali utilizzate per la produzione dell'olio di oliva regionale. Si sottolinea che il vivaismo olivicolo riveste in Toscana una grande importanza, è infatti la principale regione italiana produttrice di piante di olivo.

Il settore delle agrienergie ha suscitato recentemente un grande interesse da parte degli operatori, non solo per l'utilizzo delle materie legnose di origine forestale, ma anche per altre biomasse prodotte dal settore agricolo e zootecnico. In particolare l'utilizzo energetico potrebbe interessare sia alcuni sottoprodotti dell'attività agricola e zootecnica (reflui degli allevamenti per la produzione di biogas, residui delle patate

delle coltivazioni legnose, sanse olearie, ecc.) che coltivazioni dedicate a tale utilizzo (produzioni vegetali a ciclo breve per la produzione di biomasse lignocellulosiche, colture oleaginose per la produzione di olio vegetale tal quale o di biodiesel, ecc.).

La produzione del tabacco interessa in Toscana sia la varietà Bright per la produzione di sigarette che la varietà Kentucky per la produzione del sigaro toscano. In questo settore le necessità di innovazione riguardano tutta la filiera produttiva e in particolare le fasi della raccolta e della prima trasformazione presso l'azienda agricola.

Per tali motivi, al fine di creare condizioni di sviluppo futuro sostenibile dei vari comparti, risulta necessario promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera, o fra alcuni settori di questa, con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi (organizzazione delle attività, delle produzioni e dei mercati) e di nuove tecnologie (attrezzature ed impianti), con cui creare le condizioni per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro.

Con questa misura si intende quindi incentivare la collaborazione tra i produttori primari, le imprese di trasformazione, le industrie di seconda lavorazione e quelle meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti pubblici (in particolare quelli impegnati nella ricerca e sperimentazione) e gli enti di ricerca privati, al fine di creare rapporti di cooperazione per lo sviluppo delle iniziative di cui al capoverso precedente.

La misura, a carattere trasversale e basata sulla definizione di apposite forme contrattuali, intende potenziare il grado di integrazione delle filiere agricole, agroalimentari e di quelle forestali, nell'ottica dello sviluppo e diffusione dell'innovazione e dell'orientamento al mercato.

2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici

Il tema catalizzatore è "Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie".

La misura è prioritariamente indirizzata al conseguimento dell'obiettivo specifico di "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" e partecipa inoltre, anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati, mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività" (in quanto la misura promuove sinergie fra i diversi soggetti operanti nelle filiere agroforestali);
- consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (in quanto la misura può consentire la ricerca di nuove strade per la valorizzazione dei prodotti di qualità).

Inoltre essendo una misura programmata con il metodo LEADER contribuisce in maniera sostanziale anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale" (in quanto la misura è programmata con il metodo LEADER);
- valorizzazione delle risorse endogene dei territori" (in quanto la misura è programmata con il metodo LEADER).

Obiettivo primario è quello di sostenere i produttori e le loro associazioni nella promozione di sistemi di qualità e soprattutto nello sviluppo di nuove iniziative economiche con particolare attenzione a processi e tecnologie capaci di creare innovazione e valore aggiunto. Creare collegamenti tra produzione e ricerca.

I territori di riferimento del Gal, come gran parte della Toscana, hanno impostato la loro strategia di sviluppo su produzioni di qualità che però solo in alcuni casi raggiungono quantità sufficienti ad essere esportate fuori dalle zone di produzione, nello stesso tempo hanno individuato nella possibilità di realizzare in loco le strutture necessarie alla trasformazione delle materie prime un elemento di garanzia per le aziende e per i consumatori come dimostrano i successi ottenuti in vari settori dell'agricoltura: la zootecnia da carne e da latte, la produzione di olio e vino e la castanicoltura.

Il potenziamento di queste tendenze potrà avvenire soltanto con l'attivazione di processi innovativi nella produzione e commercializzazione a cui dovranno contribuire le misure di "sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità" che potranno contare anche sulla possibile diversificazione dell'ambiente economico con la creazione di nuove imprese e iniziative per non perdere competitività sul mercato con conseguente indebolimento della base produttiva e della filiera.

Nel territorio Leader potrebbero trovare una loro localizzazione anche strutture di ricerca legate allo sfruttamento delle biomasse agricole e forestali che sarebbero un indispensabile sostegno allo sviluppo di nuove progettualità e di processi innovativi come previsto dalla misura 124.

2.2 Finalità specifiche del bando

Nell'ottica del tematismo sono finanziate tutte quelle operazioni che portano alla progettazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e al collaudo di nuovi processi, prodotti o tecnologie.

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: imprenditori agricoli professionali, imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti di diritto pubblico, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

I soggetti di cui sopra devono aver formalizzato la volontà di attuare un progetto di cooperazione, da realizzarsi con il sostegno del PSR, mediante la sottoscrizione di un accordo di cooperazione nel quale sia identificato il soggetto capofila, cui spetta l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, e i partner del progetto siano essi effettivi¹ che divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto o partner associati². **In ogni caso, il soggetto capofila deve essere un partner effettivo e rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario (IAP) o trasformatore.**

Nel partenariato del progetto di cooperazione devono essere rappresentati gli imprenditori agricoli e/o le imprese forestali, per garantire una adeguata partecipazione dei produttori primari alle ricadute positive del progetto di cooperazione, o in forma di partner effettivi o di partner associati.

Ogni soggetto aderente all'accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli investimenti.

Alla domanda presentata dal soggetto capofila dell'accordo di cooperazione deve essere allegato il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione, secondo la modulistica espressamente prevista.

La domanda di aiuto vera e propria deve essere presentata esclusivamente dagli aderenti all'accordo di cooperazione relativo ai progetti di cooperazione selezionati in base alla procedura prevista nel bando.

I soggetti facenti parte dell'accordo di cooperazione diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica devono avere un'unità produttiva o un'unità locale (ovvero unità tecnico economica nel caso di impresa agricola) sul territorio regionale.

Nel caso in cui vengano realizzati esclusivamente investimenti immateriali tutti i richiedenti aderenti all'accordo di cooperazione, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, devono avere un'unità locale nel territorio del Gruppo di azione locale di competenza (di cui alla Deliberazione di Giunta regionale che approva la Strategia integrata di sviluppo locale del GAL).

I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

4. SETTORI DI INTERVENTO

I settori coinvolti, che devono essere adeguatamente supportati dagli altri attori della filiera, nonché della ricerca e della sperimentazione sono:

- Settore lattiero-caseario e derivati;
- Settore carne e macellazione;
- Settore avicolo;
- Settore apistico;
- Settore equino;
- Settore forestale;
- Settore florovivaistico;
- Settore mangimistico.
- Settore olivo-oleicolo;
- Settore delle agrienergie;
- Settore tabacchicolo;
- Settore sottoprodotti di origine animale (*);
- Settore vitivinicolo (*);
- Settore dei cereali/proteoleaginose (*);
- Settore dell'ortofrutta (*).

Non sono ammessi progetti relativi a filiere diverse da quelle elencate.

¹ Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili di attività specifiche del progetto di cooperazione, ovvero di singoli progetti di dettaglio, impegnandosi nei confronti degli altri partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell'accordo di cooperazione.

² Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione senza rispondere ad uno specifico impegno finanziario

(*) La Regione Toscana ha richiesto l'ampliamento dei settori coinvolti con l'aggiunta del settore sottoprodotti di origine animale, delle filiere vitivinicola, dei cereali/proteoleaginose e dell'ortofrutta. Tali modifiche sono in fase di notifica alla Commissione Europea.

In attesa dell'approvazione della modifica i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione del progetto relativo ad uno dei suddetti settori, una specifica dichiarazione di conoscenza della possibilità che la modifica possa non essere accettata. In tal caso i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti del GAL che, fin da ora si ritiene esonerato da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto che resta subordinato alla definitiva approvazione della citata proposta di modifica da parte della Commissione Europea. In caso di mancata accettazione della modifica del PSR 2007-2013 della Toscana non saranno riconosciuti eventuali maggiori oneri derivanti all'azienda ed i progetti che hanno per oggetto le succitate filiere decadono.

Eventuali oneri derivanti all'azienda per la presentazione del progetto non saranno riconosciuti.

5. CONDIZIONI DI ACCESSO

Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata in termini di "**Inaffidabilità totale**", ovvero quando il richiedente, per una singola domanda è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e non ha restituito completamente le somme dovute. In tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

Dato che nella misura 124 la procedura concorsuale per la selezione dei progetti è a monte rispetto alla presentazione delle domande di aiuto presentate dai singoli beneficiari, si applica solo l'inaffidabilità che dà luogo all'esclusione del soggetto.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi fino a 1.500 € o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

I provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o di ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle misure della precedente programmazione del PSR 2000/2006 o delle misure 211, 212, 214, e 215 del PSR 2007/2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario.

La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;

3) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari³ ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico;

4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico);

³ l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio

5) nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nei bandi;

6) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;

Limitatamente ai suddetti punti 5) e 6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per richiedente. La presentazione di più domande di aiuto comporta l'esclusione di tutte le domande presentate.

Cantierabilità degli investimenti

Nel caso di interventi eseguiti da **soggetti privati**, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

Nel caso di interventi eseguiti da **soggetti pubblici**, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

1) per quanto riguarda **opere ed interventi strutturali** (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):

- permesso di costruire, ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. n. 64/1995) se ancora in corso di validità, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori;
- denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;

2) per progetti che **non prevedono interventi edili e strutturali** ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;

3) per progetti che prevedono investimenti in **macchinari, impianti e attrezzature**, l'impresa richiedente deve presentare:

- specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni di cui al paragrafo "Investimenti materiali realizzati da privati";
- nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;

4) per progetti che prevedono **investimenti immateriali**, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato al paragrafo "Investimenti immateriali realizzati da privati";

6) nel caso di **acquisto di terreni e di beni immobili**: attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi rilasciate secondo quanto stabilito nelle disposizioni del DAR in riferimento a "Acquisto di terreni " e "Acquisto di beni immobili";

5) autorizzazione al **taglio dei boschi** o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00;

6) dichiarazione per il taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00, presentata all'Ente competente in materia almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;

7) nel caso di **interventi selvicolturali** attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano digestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/00, la cantierabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa;

9) quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in **aree protette** o soggette a normative particolari;

10) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di **energia derivante da fonti rinnovabili** il richiedente deve:

- a. dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto;
- b. presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

5.1 Ulteriori specifiche: altre condizioni

Limitazioni, esclusioni, condizione specifiche di accesso

Non è previsto alcun sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali con una potenza fino ad 1MWe.

I progetti di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti, siano essi singoli o associati di cui:

- uno appartenente al settore agricolo, agroalimentare o forestale;
- uno operante nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

Le iniziative sono ammissibili previa sottoscrizione di specifici accordi e impegni comuni finalizzati alla cooperazione.

Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

La misura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto o processo. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

E' esclusa dal sostegno della misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17/02/1996).

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, ancorché rappresenti un'innovazione per i soggetti coinvolti.

Al progetto deve essere allegato l'atto di costituzione dell'ATI (o del nuovo soggetto giuridico-societario) o l'accordo di cooperazione. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti con l'impegno a formalizzare la costituzione dell'ATI o del nuovo soggetto entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare.

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento (con specifica del soggetto attuatore e dell'importo relativo) definite essenziali per la buona riuscita del progetto stesso; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (con specifica del soggetto attuatore e dell'importo relativo) definite accessorie. Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state completamente e correttamente realizzate, pena la revoca dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate.

6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PREVISTE

Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

E' esclusa dal sostegno della presente misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17.2.1996).

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, ancorché rappresenti un'innovazione per i soggetti coinvolti.

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute essenziali per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute accessorie con il relativo soggetto attuatore. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state completamente e correttamente realizzate, pena la revoca dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate entro un margine del 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto per tali tipologie e come tali ammessi a contributo.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere, il costo relativo deve essere definito utilizzando il Bollettino degli Ingegneri più recente rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto. Solo nel caso in cui la tipologia di prezzo non sia presente nei succitati strumenti potrà essere definita nuova voce mediante analisi prezzi, utilizzando per quanto possibile i prezzi elementari presenti nelle tipologie di prezziario di cui sopra.

Nel caso l'investimento riguardi solo l'acquisto di macchinari, strumenti ed attrezzature, la relazione tecnica può essere sottoscritta dal solo richiedente.

Sono escluse dagli investimenti ammissibili:

- Le scorte di magazzino;
- I mezzi di trasporto (persone e merci) generici, non adibiti ad impieghi strettamente specializzati e non essenziali per la realizzazione del progetto. In ogni caso i mezzi eventualmente acquistati sono esclusi se iscritti in pubblici registri (P.R.A.) e non impiegati esclusivamente per le finalità previste dal progetto;
- Gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Sono compresi in questa fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.

E' esclusa la realizzazione di nuovo impianto (inteso come nuovo edificio).

Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06 e dell'art. 24, comma 2 del Reg. UE n. 65/11 per le domande di aiuto e di pagamento presentate dopo il 1/1/2011, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra **almeno tre preventivi** di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, e inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Non sono ammissibili investimenti per la manutenzione ordinaria di qualsiasi bene, mobile od immobile.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

Per la misura 124 i costi imputabili per la ristrutturazione di immobili e per l'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature (funzionali alla realizzazione del progetto innovativo) sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se i beni in questione non sono utilizzati per il progetto per tutto il loro ciclo di vita, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto, secondo i principi della buona prassi contabile. L'ammissibilità delle spese di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari o delle attrezzature in questione è valutata nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dalla normativa regionale del POR FSE Ob. CRO 2007-2013.

Criteri relativi all'ammortamento di immobili

L'ammortamento degli immobili è ammissibile purché:

- per l'acquisto degli stessi non si sia già usufruito di contributi pubblici;
- siano inseriti nel libro dei cespiti;
- il costo dell'ammortamento sia direttamente riferito al periodo di realizzazione del progetto;
- l'ammortamento sia calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86 e s.m.i.) e in base ai coefficienti stabiliti dalla vigente normativa in materia (D.M. Finanze 31.12.1988).

Ciò premesso, possono verificarsi due situazioni:

- l'immobile è utilizzato interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto: il costo ammissibile al progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al tempo di utilizzo;

- l'immobile è utilizzato per la realizzazione di più progetti: il costo ammissibile al progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata alla superficie utilizzata per la realizzazione del progetto e alla durata dell'azione stessa.

Il calcolo della quota di ammortamento ammissibile al progetto può essere effettuato con la formula seguente:

$$\frac{\text{costo storico (o quota parte)} \times \text{tasso di ammortamento} \times \text{n.ro settimane di utilizzo}}{52}$$

dove per quota parte si intende il rapporto tra superficie utilizzata e superficie totale.

Criteri relativi all'ammortamento di attrezzature

L'ammortamento delle attrezzature è spesa ammissibile purché:

- per l'acquisto non si sia già usufruito di contributi pubblici;
- siano inserite nel libro dei cespiti;
- il costo dell'ammortamento sia direttamente riferito al periodo di realizzazione del progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo dell'attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche del numero di utilizzatori.

Pertanto possono verificarsi due situazioni:

1) le attrezzature sono utilizzate interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto: il costo ammissibile al progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al tempo di utilizzo ed è calcolabile con la seguente formula:

$$\frac{\text{valore d'acquisto} \times \text{tasso d'ammortamento} \times \text{n. giorni d'utilizzo}}{365}$$

2) le attrezzature sono utilizzate per la realizzazione di più progetti: il costo ammissibile al progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al numero degli utilizzatori per il progetto ed alla durata dell'azione stessa, calcolata come segue:

$$\frac{\text{quota parte valore d'acquisto} \times \text{tasso d'ammortamento} \times \text{n. giorni di utilizzo}}{365}$$

dove per quota parte si intende il rapporto tra numero utilizzatori per il progetto e numero totale utilizzatori.

L'ammortamento deve essere calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86 e s.m.i.). Per il calcolo del coefficiente annuo di ammortamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia (D.M. Finanze 31.12.1988).

L'ammortamento di beni o attrezzature hardware e software soggetti a rapida obsolescenza deve essere calcolato sulla base di un periodo non inferiore a 3 anni (hardware) e a 2 anni (software) come effettuato in ambito U.E. e utilizzando i coefficienti in rapporto al periodo di utilizzo.

Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite **tre offerte di preventivo** prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5.000 €, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02" e s.m.i.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto.

Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze".

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo 12, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo D. Lgs. n. 152/2008.

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D. Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Infine per le operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

7. VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico, utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche o giuridiche, e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente;
- b. spese di personale;
- c. spese per acquisto di beni di consumo e noleggi;
- d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto.
A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto.
Per le spese per acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di realizzazione del progetto la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla realizzazione del progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale;
- e. spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo: in questa voce sono compresi i costi per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all'attività di progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è ammissibile il costo per l'esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa impiantistica;
- f. spese per missioni e trasferte;
- g. spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto;
- h. spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.).

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto.

Le Delibere della Regione Toscana 963/2009 e 464/2010 dettagliano le spese ammissibili sopra elencate e sono le seguenti:

- Servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico, utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche o giuridiche, e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente;
- Spese di personale: tale voce comprende esclusivamente il personale non dipendente. Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta). Il contratto di collaborazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:

- titolari di imprese individuali;
 - legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
 - soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.
- Beni di consumo. Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifici quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e strettamente funzionali alle attività di progetto.
 - Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto. A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto. Per le spese per acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di realizzazione del progetto la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per

la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla realizzazione del progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale;

- Spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo: in questa voce sono compresi i costi per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all'attività di progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è ammissibile il costo per l'esecuzione di opere edili e la predisposizione della relativa impiantistica;
- Spese per missioni e trasferte. Per il personale (sia dipendente sia non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

1. Spese di viaggio:

- ammissibili nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto);
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuata. Sono ammessi i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci);

2. Spese di vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti)

- Spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto;
- Spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.);
- Spese per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati. Limitatamente alla misura 124 sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature chiaramente finalizzate alla concretizzazione del progetto innovativo. Per noleggi (di ogni singolo bene) di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra **almeno tre preventivi** forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici.

I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 70.7 del reg. CE n. 1698/05, una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata

con contributi dei fondi strutturali comunitari o di qualsiasi altro strumento finanziario della comunità. Tale limitazione è applicata a livello di singola operazione.

Nel caso che i beneficiari siano Enti pubblici, è possibile il **cumulo del cofinanziamento** comunitario (proveniente unicamente dal FEASR) con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute, salvo quanto diversamente previsto dalle schede di misura o dalle disposizioni attuative della stessa.

Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente" (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

1. essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
2. essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

1. ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
2. al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
3. alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- a. la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- b. l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- c. il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

Lavori in economia

E' esclusa l'ammissibilità di spese per lavori in economia.

Acquisto di materiale usato

E' esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato.

Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio).

Acquisto e possesso di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purchè sia dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

Nel caso delle misure di sostegno al settore forestale, le superfici a giustificazione della compatibilità della dimensione dell'investimento con le esigenze aziendali possono essere possedute anche mediante comodato. Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione.

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in proprietà, usufrutto, locazione/affitto, concessione, convenzione, gestione consorziata o gestione di patrimoni collettivi.

I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento del saldo dei contributi, il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per tutta la durata dei vincoli ex post previsti dal Documento di Attuazione Regionale e dai bandi di misura.

Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per **giustificativo di pagamento** si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa.

Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per **documento contabile** avente forza probante equivalente, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

produce ciascun documento di spesa fornito di:

- intestazione al beneficiario;
- descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
- importo della spesa con distinzione dell'IVA;
- data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;

- dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento

f) Assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.

g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite F24 effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso e ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, la relativa misura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per **almeno 5 anni successivi** alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento.

In tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Salvo quanto previsto nei singoli bandi o direttive di attuazione, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio 37 v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06 di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

Quanto sopra, nel caso della misura 124, si applica limitatamente ai prototipi realizzati.

Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/05, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR" le seguenti categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi⁴ di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

b) interessi passivi;

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/05, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di "conservazione dell'ambiente".

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06, non sono ammissibili le seguenti spese:

a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/05, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;

b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Non è inoltre ammissibile alcuna tipologia di investimento non espressamente contemplata nei bandi di misura.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 prevede: "investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

⁴ Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non è ammesso l'acquisto di materiale usato.

Non sono inoltre ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione dei beni iscritti a pubblico registro. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

È ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

È ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati alla tutela ambientale e che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

È ammessa la ricostruzione totale o parziale di recinzioni esistenti, fisse o mobili.

È ammesso l'acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Localizzazione degli investimenti materiali

I beni materiali realizzati od acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

Fanno eccezione le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, la cui collocazione può avvenire anche al di fuori dell'unità produttiva o dell'unità locale. I mezzi o le attrezzature forestali non fisse, possono essere utilizzate anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario al di fuori dell'UTE o UTF principale.

Localizzazione degli Investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi. Fanno eccezione gli investimenti immateriali sostenuti dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell'ambito della **misura 124** che possono non essere direttamente riconducibili ad una unità produttiva locale all'interno del territorio regionale.

7.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

In caso di investimenti sostenuti da **soggetti privati**, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- d) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e la cui competenza ai fini autorizzativi è esclusiva di Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Enti Parco Regionali (per i quali non è prevista una comunicazione ufficiale di inizio lavori), il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- e) nel caso di acquisto di beni immobili, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto sono stati emessi in data successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda i **soggetti pubblici**, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

8. LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il progetto, per la parte fisica deve essere realizzato sul territorio del Gal Leader Siena (Zone rurali classificate come C2 e D e zone ad esse assimilabili, dei Comuni della Provincia di Siena di cui alla D.G.R.T. n. 216 del 25.03.2008 – Reg. CE 1698/05 "Programma di Sviluppo Rurale – Individuazione dei territori eligibili dell'Asse 4 Metodo Leader e riconoscimento dei Gal ivi operanti").

8.1 Ulteriori specifiche

Il territorio del Gal Leader Siena è composto dai seguenti comuni:

Comuni interamente eligibili:

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Montalcino, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radiconfani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sovicille, Trequanda.

Comuni parzialmente eligibili:

Chianciano Terme, Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, Sarteano, Torrita di Siena.

8.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per i **comuni parzialmente eligibili** le porzioni comunali ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- Chianciano Terme: territorio inserito nell'area dell'ex Comunità Montana Cetona;
- Sarteano: territorio inserito nell'area dell'ex Comunità Montana Cetona;
- Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme e Torrita di Siena i territori ammessi sono quelli evidenziati nella cartografia reperibile sul sito www.leadersiena.it.

9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna a:

1. non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, fatte salve le eccezioni previste nei singoli bandi di misura;
2. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto di assegnazione, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
5. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
6. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, in base alle condizioni descritte nel presente documento salvo eccezioni previste in specifici atti regionali;
7. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel presente documento;
8. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato nel presente documento.
9. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nei bandi relativi alle singole misure e nell'atto di assegnazione e nel verbale di accertamento finale;
10. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto nel presente documento;
11. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
12. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
13. restituire ad ARTEA OPR, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
14. conservare per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
15. rispettare i vincoli prescritti dal presente documento relativamente al possesso e alla destinazione di un bene o porzione di bene oggetto di contributo
16. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento;
17. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

Inoltre, nell'ambito della gestione della propria strategia, il GAL si impegna a:

1. supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio, lavori alla determinazione del saldo;
2. predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
3. comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.

Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la revoca del riconoscimento del GAL da parte della Giunta regionale

il nuovo soggetto riconosciuto dalla Giunta regionale, quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'asse 4 nel territorio di riferimento, subentra al rispetto dei pertinenti impegni di cui sopra nei confronti dei beneficiari finali e delle autorità responsabili dell'attuazione del programma.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra elencati da parte del beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

Gestione dei progetti

Nella gestione dei progetti, dall'ammissione a finanziamento all'accertamento finale, il GAL è tenuto a servirsi del sistema informatizzato di ARTEA per l'archiviazione di tutti i dati sensibili dei progetti stessi, compresi i documenti giustificativi di spesa e le informazioni relative al rispetto della clausola "de minimis".

La richiesta di variante al progetto deve essere presentata al GAL nei tempi e nei termini previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali prodotto dal GAL stesso. Nella procedura si individuano inoltre le modalità di istruttoria della variante e l'ammissibilità della stessa.

In casi eccezionali e debitamente motivati dal beneficiario finale, i GAL possono concedere una proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento su esplicita richiesta del beneficiario. Le motivazioni alla base di tale richiesta sono valutate dal GAL in base a quanto previsto dalle singole procedure per la selezione dei beneficiari finali.

9.1 Ulteriori specifiche

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo (non brevettabili). La loro divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari quale impegno per il contributo percepito, anche dalla Regione Toscana.

10. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO, TASSI, MINIMALI E MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE

10.1 Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria è pari ad euro 434.396,23 di contributo.

10.2 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile, elevato al 100% se i beneficiari sono soggetti pubblici ed Enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

10.3 Minimali e massimali di contribuzione

Il contributo massimo concedibile è pari a € 300.000,00 euro per progetto di cooperazione; la ripartizione sui singoli progetti di dettaglio è libera. Il contributo minimo concedibile è pari a € 30.000,00 euro per progetto di cooperazione.

Per i progetti di cooperazione relativi a prodotti finali non agricoli, si applica il massimale previsto dalla deroga 'de minimis' ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/06; il calcolo del massimale ai fini dell'applicazione della deroga 'de minimis' è da effettuarsi a livello di ogni singolo beneficiario cui può essere applicata tale deroga.

11. CRITERI DI SELEZIONE

I punteggi sono attribuiti in due fasi distinte, di cui il superamento della prima è condizione necessaria all'eventuale passaggio alla seconda fase

I. Valutazione tecnica

La Commissione di esperti valutatori esamina tecnicamente i progetti sulla base dei seguenti criteri:

<i>a. Livello di innovazione e validità tecnica e scientifica</i>	
a.1 Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	Massimo punti 14
a.2 Livello scientifico della proposta	Massimo punti 10
<i>b. Obiettivi e risultati attesi</i>	
b.1. Chiarezza degli obiettivi	Massimo punti 14
b.2 Ricadute economiche del progetto	Massimo punti 8
b.3 Ricadute ambientali del progetto	Massimo punti 8
b.4 Ricadute territoriali del progetto	Massimo punti 8
<i>c. Adeguatezza metodologica</i>	
c.1 Attività di: test, prove, collaudo e/o prototipi	Massimo punti 8
c.2 Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione	Massimo punti 5

<i>d. Management e partnership</i>	
d.1 Qualità del management	Massimo punti 5
d.2 Qualità del partenariato imprenditoriale	Massimo punti 5
d.3 Qualità del partenariato scientifico	Massimo punti 5

<i>e. Aspetti finanziari</i>	
e.1 Congruità dei costi previsti	Massimo punti 10

Il punteggio massimo ottenibile è pari a **100**; non risultano idonei e pertanto non possono essere inseriti in graduatoria i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio minimo di almeno **60/100**.

Esclusivamente **per i progetti risultati idonei alla prima fase**, al punteggio ottenuto nella valutazione tecnica si sommano gli eventuali punteggi derivanti dagli elementi di priorità di cui alla tabella seguente:

II. Coinvolgimento produzione primaria

Spese sostenute dai soggetti operanti nella produzione primaria	
oltre il 50%	punti 50
dal 30 al 40%	punti 30
dal 40 al 50%	punti 10
dal 20 al 30%	punti 5

I punteggi di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo previsto;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- ✓ affiggere una targa informativa o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili;
- ✓ affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture.

Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo della Comunità europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità almeno per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

PARTE II - ADEMPIMENTI PROCEDURALI**13. PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Per la misura 124 la domanda di aiuto è presentata successivamente all'approvazione della graduatoria dei progetti di cooperazione da parte del soggetto competente; in tale caso i richiedenti devono inviare tutti i documenti necessari per l'istruttoria contestualmente alla domanda di aiuto presentata nel sistema ARTEA.

Gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 291 del 30/12/2009.

Nell'ambito della DUA deve essere presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Di norma le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande che risultano finanziabili in base alle risorse disponibili sulle singole misure/sottomisure/azioni previste nella relativa programmazione finanziaria del GAL competente.

Le domande sono così definite (ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 1975/06 e dell'art. 2 del Reg. UE n. 65/11):

- Domanda di aiuto: "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".
- Domanda di pagamento: "la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, al GAL competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA. Salvo diverse indicazioni inserite nei bandi di misura, il GAL cui è indirizzata la domanda è competente per i procedimenti di selezione dei beneficiari e di assegnazione e liquidazione dei contributi.

Le Unità produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

La domanda di aiuto è ricevibile solo se il competente GAL ha previsto l'attivazione della misura/sottomisura/azione cui la domanda si riferisce, inserendo nella propria programmazione una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa. Per le misure/sottomisure/azioni dell'asse 4, la dotazione finanziaria e il riferimento al piano finanziario della relativa SISL sono indicati in ogni singolo bando.

Per ogni UTE posseduta, o altro tipo di Unità Produttiva Specifica (UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.) anche non direttamente ad essa collegata, il richiedente può presentare, una sola domanda di aiuto in relazione ad una determinata misura.

Possibilità di subentro

Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, di pagamento e degli atti di assegnazione, fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell'impresa nei quali casi il subentro degli eredi è possibile e fermi restando in capo all'erede l'obbligo di possedere i necessari requisiti di accesso e di

continuare l'attività di impresa. L'erede può continuare l'attività di impresa come ditta individuale o come società semplice nella quale l'erede riveste il ruolo di amministratore.

Successivamente all'atto di assegnazione, e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo, è possibile la trasformazione del beneficiario da ditta individuale a società semplice, nella quale il beneficiario originario riveste il ruolo di amministratore; sono altresì ammissibili, se non danno luogo a cessazione dell'attività o a trasferimento dell'impresa a titolo oneroso, i casi di trasformazione societaria o di fusione societaria quando il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'originario beneficiario. Qualora i suddetti casi di trasformazione o fusione avvengano prima dell'accertamento finale, il finanziamento è confermato se il nuovo soggetto giuridico possiede un punteggio sufficiente a conservare la finanziabilità della domanda sulla graduatoria di riferimento.

Successivamente al saldo e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo (v. par. 'periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione) il beneficiario può donare l'azienda ad un proprio familiare che subentra nell'atto di assegnazione, se questi continua ad esercitare l'attività di impresa e possiede i requisiti di ammissibilità necessari.

In caso di subentro, compreso nei termini di cui sopra, il beneficiario deve darne comunicazione al soggetto competente per iscritto entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla cessazione

13.1 Procedure per la gestione dei progetti e delle domande

La selezione delle domande avviene mediante l'esame e la valutazione dei progetti di cooperazione presentati dai soggetti capofila degli accordi di cooperazione; a seguito della avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, gli aderenti ai relativi accordi di cooperazione devono presentare una specifica domanda di aiuto relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione.

Alla conclusione del progetto di cooperazione, il capofila dell'accordo deve presentare una relazione finale su quanto realizzato e sui risultati del progetto. Il saldo dei contributi a tutti i beneficiari è erogato esclusivamente a seguito dell'esito positivo dell'esame della relazione da parte del GAL.

La **valutazione tecnica dei progetti** spetta alla Commissione di Esperti Valutatori la cui nomina e conduzione è di competenza del GAL.

Entro i termini previsti dal bando, i capofila dei partenariati (ATI o soggetti che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione) o i nuovi soggetti giuridico-societari, presentano i progetti in forma digitale o cartacea e digitale al GAL, che ne esamina la ricevibilità. A tal fine il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua valutazione tecnica e all'attribuzione di un punteggio ai fini della selezione, secondo il modello di progetto allegato al bando.

I progetti ritenuti ricevibili sono presi in carico dal GAL, che li affida alla valutazione di una Commissione di Esperti Valutatori. Al termine della valutazione, la Commissione redige una graduatoria di domande ammissibili ed un elenco di quelle non ammissibili da un punto di vista tecnico.

Il GAL, su tale base individua i progetti finanziabili in base alle risorse disponibili.

Nel caso di progetti parzialmente finanziabili è data facoltà di scelta al proponente se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare dovranno essere utilizzate prioritariamente per coprire la quota di contributo riconosciuta ma non coperta per carenza di risorse. Il proponente può chiedere di ridurre il progetto in alcune sue parti se ciò non invalida la finanziabilità dell'intervento; la proposta deve essere approvata dalla Commissione di Esperti Valutatori.

Al termine del processo valutativo, il soggetto competente approva con idoneo atto la graduatoria che contiene:

- i progetti finanziabili
- eventuali progetti parzialmente finanziabili
- progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse

Nel caso di iniziative di interesse locale, il GAL deve dare adeguata pubblicità a tale atto. I progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse permangono in graduatoria fino all'approvazione di una nuova graduatoria. Tali progetti possono essere finanziati in questo arco di tempo in caso di nuove disponibilità finanziarie per rinuncia da parte dei soggetti ammessi o per altri motivi, se i tempi previsti dal bando per la realizzazione dei progetti lo consentono.

A seguito dell'avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, il soggetto competente invia al capofila un invito a presentare sul sistema ARTEA, per ogni singolo soggetto aderente all'accordo o all'ATI una specifica domanda di aiuto relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto

complessivo di cooperazione. Tali domande contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità amministrativa del soggetto e delle spese preventivate: si compongono della domanda di aiuto sul sistema ARTEA comprendente la documentazione di corredo.

Tali domande devono essere esattamente riconducibili al progetto presentato dal partenariato.

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente dal GAL.

L'istruttoria delle domande di aiuto riguarda l'ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l'ammissibilità formale delle spese (l'ammissibilità sostanziale delle spese è già stata valutata dalla Commissione). Una volta disponibili tutti gli esiti delle istruttorie il GAL procede all'emissione dell'atto di assegnazione.

Eventuali varianti al progetto complessivo (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte del soggetto competente per l'istruttoria delle domande al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese indicate come essenziali nel progetto, il soggetto competente per l'istruttoria può acquisire il parere dei valutatori esterni e ove possibile degli stessi membri della Commissione di valutazione.

Al termine del progetto, il soggetto capofila del partenariato invia al GAL, la relazione conclusiva in cui si illustrano i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Una volta ottenuta l'approvazione sull'esecuzione del progetto, i singoli titolari delle domande di aiuto collegate al progetto presentano una domanda di pagamento sul sistema ARTEA per la parte singolarmente eseguita e il GAL procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto.

A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali in linea generale devono essere state completamente e correttamente realizzate (fatte salve eventuali varianti concesse in corso d'opera), pena la revoca totale dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate entro un margine del 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto per tali tipologie e come tali ammessi a contributo. Qualora per un progetto non siano state realizzate parti indicate come essenziali, il GAL acquisisce il parere dei valutatori esterni e ove possibile degli stessi membri della Commissione di valutazione, relativo alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati previsti nel progetto. Il GAL, può altresì richiedere la realizzazione di ulteriori interventi se a seguito del parere di cui sopra siano ritenuti essenziali per il raggiungimento dei risultati.

La sorveglianza dell'intero procedimento è di competenza del GAL.

Commissione di esperti valutatori

La valutazione in base agli aspetti tecnici del progetto e degli elementi di priorità è svolta da una Commissione comprendente esperti valutatori individuati dal Gal che attinge di regola dall'Albo dei Valutatori ed in casi eccezionali (nel caso in cui nell'albo una specifica competenza sia assente) al di fuori dell'Albo. Gli esperti scelti garantiscono di non essere soggetti a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare. La commissione potrà approvare i progetti con prescrizioni che dovranno essere recepite dal soggetto capofila in fase di realizzazione pena la revoca del finanziamento.

13.2 Presa d'atto della graduatoria

Il GAL prende atto con proprio provvedimento della graduatoria elaborata dalla Commissione, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuati i progetti finanziabili, anche parzialmente, quelli non finanziabili per carenza di risorse e quelli da respingere, il tutto in base alle dichiarazioni contenute nel progetto di cooperazione.

L'individuazione dei progetti finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

13.3 Tempi e modi per la presentazione del progetto di cooperazione

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili, il progetto di cooperazione deve essere presentato dal soggetto capofila individuato nell'accordo di cooperazione a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro il 15 Settembre 2011**.

Le domande dovranno essere inviate tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

GAL LEADER SIENA SRL – Via Adua, 25 – 53021 Abbadia San Salvatore (Si)

In ogni caso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando (fa fede il timbro postale).

La busta (contenente copia cartacea del progetto e copia informatica su CD ROM) dovrà riportare la seguente indicazione: "**Asse IV - Metodo Leader – PSR 2007/2013 - Bando Misura 124**".

Per tutti gli interventi, sono documenti indispensabili per la valutazione dei progetti:

- a) domanda redatta in carta semplice, a firma del soggetto capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario;
- b) formulario redatto secondo la modulistica allegata (Allegato A);
- c) atto di costituzione dell'ATI (o del nuovo soggetto giuridico-societario) o accordo di cooperazione. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti con l'impegno a formalizzare la costituzione dell'ATI o del nuovo soggetto entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare.

I dati dei quali il G.A.L. entra in possesso a seguito del presente bando saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e per esteso all'albo pretorio dei comuni dell'area Leader del G.A.L. Leader Siena.

13.4 Presentazione domanda di aiuto

Il GAL invia al soggetto capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario **finanziabile** una comunicazione in cui si richiede CHE OGNI SINGOLO SOGGETTO PRESENTI – sul sistema informatico di Artea – UNA DOMANDA DI AIUTO PER LA PARTE DI INTERVENTO DI CUI SI FA CARICO. Per questo è necessario che ogni singolo componente dell'ATI o firmatario dell'accordo sia presente in anagrafe Artea.

La domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dal Gal.

La presentazione della domanda di aiuto oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Ai sensi della L.R. n. 45/07, i soggetti che intendono presentare domanda sulle misure del PSR incluse nella SISL sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dal decreto del Direttore di ARTEA n. 142/07, n. 191/2008 e s.m.i., le domande di aiuto sono presentate al GAL **esclusivamente** tramite il sistema informatizzato ARTEA (www.artea.toscana – accesso diretto – agricoltura).

Nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il titolare della domanda deve attestare che il progetto per il quale richiede i contributi non gode di nessuna altra agevolazione finanziaria pubblica. Sempre in tale ambito, qualora si tratti di un progetto interessante il settore extra-agricolo⁵, il beneficiario ultimo deve dichiarare che l'impresa negli ultimi tre anni non ha avuto assegnati più di 200.000 € nell'ambito di regimi 'de minimis'⁶; nel calcolo vanno compresi i contributi LEADER richiesti per il progetto⁷ in questione che devono essere eventualmente ridotti per non andare oltre la soglia ammissibile.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, ai GAL è richiesto di limitare le informazioni richieste ai beneficiari in sede di presentazione della domanda di aiuto in modo tale che queste ultime contengano esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e le priorità, rimandando ai soli soggetti selezionati la produzione di documentazione più dettagliata ai fini dell'istruttoria vera e propria.

L'attribuzione automatica dei punteggi, effettuata dal sistema informatico di ARTEA, produce una graduatoria preliminare di progetti ammissibili a contributo che deve essere fatta propria dai GAL con idoneo atto dell'organo decisionale, in modo tale da permettere l'avvio delle procedure di istruttoria delle domande di aiuto pervenute. A tale graduatoria, valida per il periodo indicato nella procedura per la selezione dei beneficiari finali, deve essere data adeguata pubblicità mediante, almeno, pubblicazione sul sito del GAL,

⁵ Sono inclusi nel settore extra-agricolo tutti gli investimenti non riguardanti la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della CE.

⁶ Reg. CE n. 1198/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore (de minimis), GU dell'Unione Europea L 379 del 28.12.2006

⁷ Si tratta della verifica del rispetto della deroga per il "de minimis", che consente di non notificare alla Commissione europea i regimi di aiuto limitati da tale importo. Il rispetto delle condizioni "de minimis" viene verificato anche mediante la banca dati regionale.

nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza di ciascun GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio interessato. Copia della graduatoria deve essere inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, il GAL richiede l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto. Tale valutazione deve riguardare:

- la conformità della domanda ai requisiti previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali cui si riferisce;
- l'ammissibilità e la congruità degli investimenti e delle spese previste, in riferimento alla procedura per la selezione dei beneficiari finali;
- nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il rispetto della normativa 'de minimis' da verificarsi anche mediante la banca dati predisposta dalla Regione Toscana.

L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL e presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL, composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare. Non possono far parte della commissione i membri dell'organo decisionale o i rappresentanti di soci che siano coinvolti direttamente od indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione delle domande di aiuto. In generale, si precisa che i membri dell'organo decisionale aventi un interesse diretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto non possono di partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da ARTEA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, i GAL convocano i beneficiari finali per la definizione degli obblighi reciproci, mediante convenzioni da stipularsi secondo lo schema messo a disposizione dagli uffici regionali contenente le condizioni minime per la validità delle convenzioni stesse.

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per misura e per bando.

Oltre alla modulistica contenente le dichiarazioni relative ai requisiti di accesso e di priorità, deve essere anche compilato il piano previsionale degli investimenti, utilizzando lo specifico modulo '**scheda progetto**'.

Costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, **prima della presentazione della domanda**, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	<p>Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata;</p> <p>Affitto: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione</p> <p>Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti;</p> <p>Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;</p>

Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

Il fascicolo aziendale può essere costituito direttamente presso ARTEA o presso i CAA (Centri Assistenza Autorizzati).

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

13.5 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

→ con **firma elettronica**: la domanda è sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica

→ con **firma qualificata**: la domanda è sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA).

Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.

La domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso; la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

In nessun caso è ammessa la presentazione di domande di aiuto in formato cartaceo.

Nel caso in cui l'ATI o il nuovo soggetto giuridico vengano costituiti dopo l'approvazione della graduatoria preliminare e comunque entro i trenta giorni dalla stessa, è obbligo, nel caso di ATI, del soggetto capofila di inviare al Gal copia dell'atto costitutivo per il completamento delle domande di aiuto relative al progetto o nel caso di nuovo soggetto giuridico è obbligo dello stesso di inviare al Gal copia dell'atto costitutivo e dello statuto per il completamento della domanda di aiuto.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

13.6 Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare e nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi, il soggetto competente provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione dei contributi, per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - ✓ intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;

- ✓ descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- ✓ importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- ✓ importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- ✓ i termini per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ✓ la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
- ✓ i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- ✓ i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- ✓ i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- ✓ le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- ✓ altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- ✓ gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto, nel caso del GAL, dal Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

- c) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

13.7 Fasi del procedimento

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
1. Presentazione progetti	Capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione; legale rappresentante del nuovo soggetto giuridico-societario	Entro il 15 Settembre 2011
Protocollazione progetti	Gal Leader Siena	Entro 5 giorni lavorativi dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dei progetti
Nomina Commissione esperti valutatori	Gal Leader Siena	Entro 40 giorni lavorativi dalla protocollazione dei progetti
Graduatoria preliminare (1) Comunicazione ai singoli soggetti	Gal Leader Siena	Entro 75 giorni dalla nomina della Commissione
Invio richiesta al capofila di eventuali integrazioni al progetto e ai singoli soggetti di presentazione della domanda di aiuto	Gal Leader Siena	Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare
Presentazione domanda di aiuto	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro i termini indicati nelle comunicazioni

Ricezione domande	Artea	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
Avvio procedimento	Gal Leader Siena	Dalla data di protocollazione nel sistema ARTEA
Ricevibilità e ammissibilità delle domande	Gal Leader Siena	Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande
Emissione atti di assegnazione	Gal Leader Siena	Entro 30 giorni dall'ammissibilità
Richiesta di anticipo	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
Istruttoria di anticipo	Gal Leader Siena	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di varianti e proroghe (2)	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Almeno 60 giorni (entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria di varianti e proroghe	Gal Leader Siena	Entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Singoli soggetti aderenti all'accordo di cooperazione	Almeno 90 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Gal Leader Siena	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori
Presentazione domanda di pagamento (3)	Singoli soggetti aderenti all'accordo di cooperazione	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria delle domande di pagamento	Gal Leader Siena	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
Elenchi di liquidazione	Gal Leader Siena	Entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti degli accertamenti svolti da ARTEA

(1): A seguito di valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di esperti valutatori.

(2): Nel caso di varianti relative a parti essenziali del progetto gli Uffici regionali referenti di misura si possono avvalere dell'appoggio di esperti esterni per la loro valutazione o degli stessi membri della Commissione.

(3): Prima della presentazione della domanda di pagamento l'Ufficio regionale referente di misura esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto e si può avvalere dell'appoggio di esperti esterni o degli stessi membri della Commissione.

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali.

13.8 Altre fasi del procedimento

13.8.1 Anticipo

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo di una parte del contributo ammesso; l'anticipo può essere richiesto anche successivamente, con apposita richiesta in carta libera al soggetto competente. L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo. A titolo di anticipo, può essere riconosciuta una somma non superiore al 20% del contributo assegnato.

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento il beneficiario che ha richiesto o richiede l'anticipo deve presentare al soggetto competente:

- copia di una garanzia fideiussoria (l'originale deve essere inviato ad ARTEA) con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 110% dell'importo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è una **amministrazione pubblica**, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

13.8.1.1 Istruttoria della richiesta di anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il soggetto competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria, in merito alla:

- conformità della garanzia fidejussoria o dell'Atto di garanzia dell'Ente pubblico;
- scadenza della garanzia fidejussoria; almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo;
- importo per cui è stata richiesta la garanzia fidejussoria, che deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il soggetto competente sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA OPR si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia

13.8.2 Variante in corso d'opera

I progetti approvati ed ammessi a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali o della tipologia degli investimenti già ammessi a contributo.

Non sono considerate varianti al progetto originario adattamenti tecnici contenuti di importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola macrotipologia di investimento (es. macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali) e comunque non superiore al 25% della spesa totale ammessa, fermo restando il contributo concesso in sede di istruttoria; tali modifiche possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale al soggetto competente, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Le eventuali varianti alle caratteristiche dei progetti ammessi a contributo sono ammissibili se non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

13.8.2.1 Richiesta di variante

La richiesta di variante in corso d'opera deve essere presentata al soggetto competente prima delle esecuzioni degli investimenti relativi nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

13.8.2.2 Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, il soggetto competente per l'istruttoria provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica l'atto di assegnazione precedente;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla misura/sottomisura/azione.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comunque comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

13.8.3 Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre il 25% del numero di giorni totali previsti nell'atto di assegnazione per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre 90 giorni, e viene concessa a modifica dell'atto di assegnazione già emanato dal GAL.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e dalle azioni del beneficiario, che determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica e all'aggiornamento, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della garanzia fidejussoria;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

13.8.3.1 Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire al soggetto competente nei tempi stabiliti dalla tabella di sintesi di cui al par. 13.7, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause di forza maggiore del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

13.8.3.2 Istruttoria della richiesta di proroga

Il soggetto competente per l'istruttoria:

- 1) per le richieste accolte prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione e registrazione sul sistema ARTEA;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al beneficiario l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

13.9 Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa

Qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) il beneficiario si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica nel caso di impresa agricola (UTE), ovvero unità produttiva o unità locale, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, lo stesso deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno 30 giorni lavorativi prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il

beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori che di saldo e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

13.10 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera al soggetto competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun soggetto competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

13.11 Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL entro il termine di 720 giorni dalla data di stipula della convenzione. Il capofila del progetto deve presentare una relazione tecnica complessiva dell'intero progetto di cooperazione in cui vengano messi in evidenza i risultati raggiunti. Soltanto dopo la valutazione di tale relazione saldate le singole domande di pagamento.

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento o a titolo di saldo.

Lo stato di avanzamento, per una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%, e richiedibile una sola volta, dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 110% dell'importo richiesto, esclusivamente per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni e per importi di contributo assegnato superiori a 50.000 €. Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, deve produrre una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate al soggetto competente nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto competente entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Gli unici documenti che possono essere presentati su cartaceo sono quelli non immisibili su supporto informatico. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento, da prodursi al soggetto competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

1) ove necessario, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli

eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione consuntiva che evidenzii le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale, con l'indicazione della data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;

2) ove necessario, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;

3) ove necessario, documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;

4) per le opere/interventi che lo richiedono:

- certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;

- certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);

- certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);

5) copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;

6) copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);

7) copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto fabbricati o di terreni;

8) copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;

9) eventuale dichiarazione in merito alla impossibilità di recuperare l'IVA

10) dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;

11) nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, garanzia fidejussoria in favore di ARTEA (secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari al 110% della somma richiesta, per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla L.R. 45/07, ove necessaria.

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati deve essere presentato anche:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento;

- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzii le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori, la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di stato di avanzamento.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il soggetto competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento inviata al soggetto competente non sia completa, quest'ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

13.11.1 Istruttoria della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto di assegnazione; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 € o nel caso della domanda per stato di avanzamento, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. In tali casi, ai sensi del comma 4 secondo cpv. dell'art. 26 del Reg. CE n. 1975/06 o, per le domande di pagamento presentate dopo il 1/1/11, del comma 4, secondo cpv. dell'art. 24 del Reg. UE n. 65/11, la visita sul luogo dell'operazione è pertanto esclusa e la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale;

- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'utilizzazione dei beni oggetto del finanziamento;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- la verifica della conformità della garanzia fidejussoria presentata ad ARTEA a garanzia dell'importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);
- la verifica della conformità della deliberazione dell'Ente pubblico a garanzia dell'importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);"
- la verifica delle condizioni di accesso deve essere effettuata in base al documento attuativo regionale vigente al momento dell'accertamento, ove più favorevole al beneficiario.

La visita sul luogo e articolata in modo da accertare:

- la realtà degli investimenti e delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto;
- la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal par. 12 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del presente documento.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore o del GAL recante la dicitura:

"GAL competente.....

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007-2013

Misura/sottomisura/azione/

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data, nonché mediante apposizione della sigla del Responsabile tecnico amministrativo del GAL.

Il soggetto competente per l'istruttoria provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante;
- a verificare, ove pertinente, la regolarità contributiva (DURC), prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario.

Il soggetto competente per l'istruttoria, con idoneo provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo il soggetto competente provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite lettera raccomandata le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento possono essere applicate le riduzioni od esclusioni previste dall'art. 31 del reg. CE n. 1975/06 ovvero dall'art. 30 del Reg. UE n. 65/11 per le domande di pagamento presentate dopo il 1/1/11.

13.12 Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili.

Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

13.13. Istruttoria di recupero

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06 o dell'art. 30 del Reg. UE n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta Regionale in attuazione D. M del 31 dicembre 2009 sulle riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno agli investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Il soggetto competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione della deliberazione dell'organo decisionale del GAL di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.

14. MONITORAGGIO

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, con la cadenza stabilita dall'ufficio istruttore nell'atto di assegnazione. Qualora dal monitoraggio risultino ritardi nell'esecuzione, l'ufficio competente deve sollecitare il beneficiario ad avanzare con i lavori, pena la revoca dell'atto di assegnazione in caso di inerzia. Al beneficiario e altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13.

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI E RINVIO AL DOCUMENTO ATTUATIVO REGIONALE

Si rinvia al Documento Attuativo Regionale per quanto non espressamente previsto nel presente bando ed in particolare per quanto riguarda tutti gli adempimenti previsti per i beneficiari degli atti di assegnazione successivamente alla loro emissione (domande di pagamento; richieste di modifica dell'atto di assegnazione; anticipo, variante in corso d'opera; rendicontazione delle spese sostenute, ecc.).

16. RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO IN SEDE DI PAGAMENTO FINALE

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto competente entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione o nella convenzione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

16.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Relativamente agli adempimenti stabiliti nella convenzione fra GAL e Beneficiario Finale in riferimento ai seguenti impegni

- "permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti";
- "non cedere a terzi tramite transazione ai fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento" nella fase successiva all'accertamento finale, spetta all'OPR

nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

16.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006⁸ ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini Prima della presentazione della domanda di pagamento il GAL esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto e si può avvalere dell'appoggio di esperti esterni o degli stessi membri della Commissione

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Leader Siena.

Le modalità del diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i e all'art. 45 e ss. della L.R. 9/1995 e s.m.i sono stabilite all'interno delle PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA INERENTE LE MODALITA' PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLA LEGGE 241/1990 E D.P.R. 445/2000 Di cui all'allegato 2 del "Regolamento interno" del Gal Leader Siena approvato con Deliberazione C.d.A n. 89/09 del 29.08.2009 "*Regolamento per il diritto di accesso ai documenti*"

Informazioni sulle modalità di accesso agli atti possono essere reperite sul sito www.leadersiena.it, sul sito www.artea.toscana.it o acquisite su specifica richiesta, al seguente indirizzo e-mail: info@leadersiena.it. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal Leader Siena, Marco Flori.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.leadersiena.it, o contattando l'Animatore referente di misura Dr.ssa Cristina Catani, per mail al seguente indirizzo: cristina.catani@leadersiena.it.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del Gal Leader Siena www.leadersiena.it, con relativi allegati ed informazioni.

È affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio dei comuni della provincia di Siena di cui alla Delibera n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader".

18. TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO

I dati dei quali il Gal Leader Siena, la Regione Toscana ed il Soggetto Responsabile di Gestione e Pagamenti entreranno in possesso a seguito del presente bando saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti saranno trattati dal Gal Leader Siena, dalla Regione Toscana, per le finalità previste dal presente bando e dall'eventuale successiva stipula degli atti previsti dal presente bando e che tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i;

⁸ Art. 31 Reg. (CE) n. 1975/2006 - Riduzioni ed esclusioni

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento; della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta regionale in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra da parte beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana - a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi;
- i titolari del trattamento dei dati sono il Gal Leader Siena e la Regione Toscana;
- Il responsabile del trattamento dei dati è il Gal Leader Siena;
- Gli incaricati al trattamento dei dati sono gli appartenenti alla struttura del Gal Leader Siena.

19. COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Tutte le comunicazioni successive all'emissione del bando, avverranno esclusivamente tramite **PEC** (posta elettronica certificata) e nessuna comunicazione avverrà tramite utilizzo di supporti cartacei.

È perciò obbligo dei soggetti interessati comunicare, già al momento della presentazione del progetto di cooperazione, un indirizzo PEC utile per la trasmissione delle comunicazioni.

20. NORME FINALI

Il Gal Leader Siena si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per la presentazione delle domande di contributo. In tal caso il Responsabile delle linee di intervento pubblica sul BURT le modifiche e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

SEGUONO ALLEGATI A - B

ALLEGATO A

Misura 124 del PSR 2007-2013 della Regione Toscana

FORMULARIO

per la presentazione delle proposte progettuali

ACRONIMO DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

SETTORE DI RIFERIMENTO PREVALENTE

- FLOROVIVAISTICO
- FORESTA-LEGNO
- AGRIENERGIE
- OLIVO-OLEICOLO
- ZOOTECNIA E CORRELATI
- AVICOLO
- TABACCHICOLO
- LATTIERO-CASEARIO E DERIVATI
- CARNE E MACELLAZIONE
- APISTICO
- EQUINO
- MANGIMISTICO

- SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (*)
- VITIVINICOLO (*)
- CEREALI/ PROTEOLEAGINOSE (*)
- ORTOFRUTTA (*)

(*) Si veda paragrafo 4 del bando.

FORMA DI AGGREGAZIONE DEL PARTENARIATO

(allegare copia firmata del documento di costituzione o dell'accordo di cooperazione o dell'impegno a costituire un nuovo soggetto giuridico - societario)

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ATI | <input type="checkbox"/> | ACCORDO DI COOPERAZIONE |
| <input type="checkbox"/> | CONSORZIO (*) | <input type="checkbox"/> | SOCIETA' (*) |

(*) La data di costituzione del soggetto deve essere successiva alla data di pubblicazione del bando.

Sezione I Anagrafica

1. Informazioni generali

1.1 Soggetto che presenta il progetto

Denominazione
dell'impresa capofila (in
caso di ATI o
partenariato) o del
nuovo soggetto giuridico
- societario

Persona fisica delegata
alla presentazione del
progetto

Via e numero

Città - Provincia

C.A.P.

Telefono

Fax

Indirizzo PEC

C.F. e P. I.V.A.

1.2 Soggetti facenti parte dell'aggregazione

1)
2)
3)
4)
5)
6)
.....

2. Breve presentazione dell'attività dei soggetti partecipanti

2.1 Curriculum tecnico-scientifico del/i soggetto/i scientifico/i partecipante/i

Elencare solo le attività e i lavori attinenti alla tematica innovativa proposta

2.2 Curriculum degli altri soggetti partecipanti

Descrivere l'esperienza maturata nella filiera oggetto della proposta innovativa

3. Informazioni sui partner di progetto

3.1 Informazioni sui partecipanti al progetto (sede legale)

N°	Denominazione del soggetto	Forma giuridica	Persona fisica di riferimento (*)	Via e n°	CAP, Città e Provincia	N° di Telefono e Fax	Indirizzo di posta elettronica	Attività prevalente del soggetto	Codice Partner (**)
1									P1
2									P2
3									Pn
4									A1
...									...

(*): in questa fase può essere persona diversa dal legale rappresentante; nella fase successiva di presentazione delle singole domande di aiuto, queste devono essere firmate dal legale rappresentante

(**): indicare con P = partner effettivo (beneficiario di finanziamenti dal progetto) e con A= partner associato (non beneficiario di finanziamenti dal progetto)

Per i soli soggetti imprenditoriali, indicare nella tabella sottostante l'ubicazione dell'Unità Tecnico Economica¹ (UTE) o altro tipo di Unità Produttiva Specifica¹ (UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.) nel territorio regionale come da Anagrafe ARTEA (anche se coincidente con la sede legale indicata nella tabella precedente):

N°	Denominazione del soggetto	Forma giuridica	Referente	Via e n°	CAP, Città e Provincia	N° di Telefono e Fax	Indirizzo di posta elettronica	Attività prevalente del soggetto	Codice partner
1									P1
2									P2
3									Pn
4									A1
...									...

1: L'UTE o altra UPS indicata rappresenta anche il riferimento fisico per gli eventuali investimenti materiali previsti nel progetto.

3.2 Tipo, natura e ruolo dei soggetti partecipanti al progetto

Codice (*)	Denominazione del soggetto									Ruolo nel progetto										
		Imprenditore agricolo professionale	Impresa di trasformazione di prodotti agricoli e/o forestali	soggetti di diritto pubblico operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica	soggetti di diritto privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica	Industria di seconda lavorazione	Operatori commerciali	Impresa meccanica	Impresa di servizi		Soggetto pubblico									
P1																				
P2																				
Pn																				
A1																				
An																				
....																				

(*) Utilizzare lo stesso codice della sezione 3.1

Sezione II Proposta di Progetto

AVVERTENZA: Nella compilazione di questa sezione del formulario (dal punto 4 al punto 10), pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partecipanti illustrati al punto 3.1 e 3.2 della Sezione I e non i nomi estesi dei soggetti partecipanti.

ACRONIMO DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

SETTORE DI RIFERIMENTO PREVALENTE


- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> FLOROVIVAISMO | <input type="checkbox"/> FORESTA - LEGNO |
| <input type="checkbox"/> AGRIENERGIE | <input type="checkbox"/> OLIVO - OLEICOLO |
| <input type="checkbox"/> ZOOTECNIA E CORRELATI | <input type="checkbox"/> TABACCHICOLO |
| <input type="checkbox"/> Lattiero-caseario e derivati | |
| <input type="checkbox"/> Carne e macellazione | |
| <input type="checkbox"/> Avicolo | |
| <input type="checkbox"/> Apistico | |
| <input type="checkbox"/> Equino | |
| <input type="checkbox"/> Mangimistico | |
| <input type="checkbox"/> Sottoprodotti di origine animale | |

LOCALIZZAZIONE FISICA DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI


N.B. Inizio della parte anonima (usare solo i codici per indicare i soggetti partecipanti)

4. Relazione introduttiva sullo stato dell'arte della ricerca e bibliografia relativa alla tematica oggetto dell'innovazione proposta

4.1 Stato dell'arte della ricerca che supporta l'innovazione proposta per il settore e relativa bibliografia



4.2 Illustrazione degli aspetti innovativi della proposta rispetto alla situazione attuale del settore e relativa bibliografia



5. Descrizione della proposta

5.1 Illustrazione del/degli obiettivo/i del progetto



5.2 Fasi di attuazione del progetto

Descrizione consequenziale delle varie fasi progettuali, indicando per ogni fase le azioni da svolgere che devono ricadere nelle varie tipologie di intervento ammissibili presenti nella tabella successiva. Per ogni azione deve essere inoltre indicato il soggetto attuatore.




Tabella 5.2

	Tipologia d'intervento ammissibile a cui ricondurre le varie azioni progettuali
a	Costituzione di nuovo soggetto giuridico - societario/ATI/ partenariato
b	Gestione della rete di cooperazione
c	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi prodotti
d	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi processi produttivi e/o organizzativi
e	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuove tecnologie
f	Riorganizzazione/creazione canali commerciali
g	Divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell'innovazione

5.3 Fasi progettuali e azioni del progetto in relazione alle varie tipologie di intervento (vedi tabella sopra), per i soggetti attuatori indicare i codici della sezione 3.1

Le fasi progettuali/azioni descritte dal proponente devono essere chiaramente riconducibili a (o ricomprese in) una delle attività riportate nella tabella 5.2 di cui al presente documento. Per la compilazione della seguente tabella è possibile avvalersi dell'esempio indicato all'allegato B del bando.

Fase	Fasi progettuali/azioni previste(*)	Tipologia di intervento (a, b, c, d, e, f, g)	E/A (**)	Partner attuatore (codici P ed A)
Fase 1	F1.1			
	F1.2			
	...			
Fase 2	F2.1			
	F2.2			
			
Fase n	Fn.1			
	Fn.2			
	...			

(*) Ogni singola fase/azione deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore.

(**) Come essenziale (E) si indica un'azione che deve essere completamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali; come accessoria (A) si indica invece un'azione la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

7. Metodologie impiegate per l'attuazione del progetto

Descrivere le modalità e i metodi con le quali si intende conseguire i risultati previsti dal progetto con particolare riferimento alle attività di test, prove, collaudo, costruzione prototipi etc.

8. Risultati del progetto

8.1 Indicare i risultati complessivi attesi (quantificabili e controllabili) e i tempi di realizzazione in riferimento agli obiettivi prefissati

8.2 Indicare i risultati specifici attesi dall'introduzione dell'innovazione proposta

Ricadute economiche attese dal progetto (indicare le ricadute economiche e gli indicatori per la valutazione)

Ricadute ambientali attese dal progetto (indicare le ricadute ambientali e gli indicatori per la valutazione)

Ricadute territoriali attese dal progetto (indicare le ricadute territoriali e gli indicatori per la valutazione)



9. Divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell'innovazione

Specificare con sufficiente dettaglio i metodi, i mezzi e le iniziative previsti per un' adeguata attività di divulgazione dei risultati e di diffusione dell'innovazione

10. Costo complessivo del progetto

VOCI DI COSTO	costi	% sul totale progetto
Personale non dipendente		
Missioni e trasferte		
Spese generali		
Investimenti immateriali		
Beni di consumo		
Lavori edili e strutturali (quota di ammortamento)		
Lavori edili e strutturali (da imputare in toto)		
Macchinari e attrezzature (quota di ammortamento)		
Macchinari e attrezzature (da imputare in toto)		
Software/hardware		
Totale		

10.1 Costo per ogni singola fase progettuale/azione

Compilare una scheda riepilogativa dei costi per ogni azione progettuale (ogni azione deve essere riconducibile ad un solo partner)

Fase progettuale/azione**Descrizione:****Codice:** (es.: F1.1; F1.2, ... F2..1; F2.2 ; Fn.n)

VOCI DI COSTO	costi	% sul totale azione
Personale non dipendente		
Missioni e trasferte		
Spese generali		
Investimenti immateriali		
Beni di consumo		
Lavori edili e strutturali (quota di ammortamento)		
Lavori edili e strutturali (da imputare in toto)		
Macchinari e attrezzature (quota di ammortamento)		
Macchinari e attrezzature (da imputare in toto)		
Software/hardware		
Totale		

10.2 Costo per ogni singolo partner ripartito per attività e voci di spesa

Compilare una scheda riepilogativa dei costi per ciascun partner effettivo (P)

Partner (es.: P1, P2 ...Pn)

FASI PROGETTUALI/AZIONI	F1.1	F1.2	F2.1	F2.2	Fn.n
	VOCI DI COSTO						
Personale non dipendente							
Missioni e trasferte							
Spese generali							
Investimenti immateriali							
Beni di consumo							
Lavori edili e strutturali (quota di ammortamento)							
Lavori edili e strutturali (da imputare in toto)							
Macchinari e attrezzature (quota di ammortamento)							
Macchinari e attrezzature (da imputare in toto)							
Software/hardware							
Totale							

10.3 Ripartizione dei costi del progetto fra i partner

Codice Partner (utilizzare il codice della sez. 3)	Fasi progettuali/ azioni	E/A	Costi (€)	Contributo richiesto (%)	Contributo richiesto (€)
P1	F1.1				
	F2.1				
	Fn.n				
Totale partner					
P2	F1.1				
	F2.1				
	Fn.n				
Totale partner					
Pn	F1.1				
	F2.1				
	Fn.n				
Totale partner					
TOTALE PROGETTO					

11. Sommario del progetto

ACRONIMO

--

Settore di riferimento prevalente:
Forma di aggregazione del partenariato:
Denominazione del soggetto che presenta il progetto (impresa capofila in caso di ATI o partenariato, o nuovo soggetto giuridico - societario):
Obiettivi:
Fasi e azioni:
Risultati e ricadute economiche e ambientali:
Costo complessivo del progetto:
Contributo richiesto (valore assoluto):

ALLEGATO B

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
a	Costituzione nuovo soggetto giuridico societario/ATI/partenariato	stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
		attività di coordinamento	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
b	Gestione della rete di cooperazione	stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
		attività di coordinamento	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
c	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi prodotti	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
d	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi processi produttivi e/o organizzativi	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
d	Progettazione/sviluppo/ sperimentazione/collauda nuovi processi produttivi e/o organizzativi	creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
e	Progettazione/sviluppo/ sperimentazione/collauda nuove tecnologie	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
f	Riorganizzazione/creazione canali commerciali	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
f	Riorganizzazione/creazione canali commerciali	attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
g	Divulgazione risultati e diffusione innovazione	predisposizione e diffusione materiale divulgativo	personale missioni/trasferte beni di consumo macchinari e attrezzature (solo ammortamento) spese generali investimenti immateriali
		divulgazione attraverso strumenti telematici	personale missioni/trasferte beni di consumo macchinari e attrezzature (solo ammortamento) spese generali investimenti immateriali
		organizzazione iniziative pubbliche	personale missioni/trasferte beni di consumo macchinari e attrezzature (solo ammortamento) spese generali investimenti immateriali